Ministero della cultura

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

ISTITUTO STORICO ITALIANO
PER L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA

ACCORDO INTER-ISTITUZIONALE

(Articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

OGGETTO: Accordo inter-istituzionale ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la realizzazione di una Guida alle fonti per la storia giuliana, istriana, fiumana e dalmata nel XX secolo.

TRA

L'Archivio centrale dello Stato (di seguito denominato ACS), con sede in Roma, Piazzale degli Archivi, 27 - C.F. 80215390586, rappresentato dal Direttore generale delegato dott. Andrea De Pasquale in qualità di legale rappresentante, nominato con Decreto del Segretario generale, repertorio SG|21/07/2023|DECRETO 827 e domiciliato per la carica presso la sede dell'ACS;

E

Istituto Storico Italiano per l'età Moderna e Contemporanea (di seguito denominato Istituto), con sede in Roma, Via Michelangelo Caetani, 32 - C.F. e P.I. 03524191008, rappresentato dal Prof. Giuseppe Parlato Direttore in qualità di legale rappresentante, nominato con D.M. n. 64 del 22 febbraio 2024 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto;

VISTI

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 disciplinante gli accordi tra pubbliche amministrazioni prevede al comma 1 che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune."
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

PREMESSO CHE

a) l'ACS è un Istituto del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale ai sensi del D.M. 5 settembre 2024;
b) l'ACS, per mandato istituzionale, conserva la documentazione storica degli organi centrali dello Stato unitario e degli enti pubblici di rilievo nazionale ai fini di garantirne la conoscenza e la fruizione, attraverso attività quali ordinamento, descrizione, pubblicazione degli strumenti di ricerca e della documentazione digitalizzata, organizzazione di mostre, convegni e attività formative;
c) l'ACS conserva per mandato istituzionale documentazione prodotta dallo Stato, soggetti pubblici e privati costituenti fonti di primaria importanza ai fini della ricerca sulla storia giuliana, istriana, fiumana e dalmata nel XX secolo;
d) l'Istituto è da considerarsi un ente di ricerca con personalità giuridica pubblica, istituito con R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1226 (convertito in legge con L. 20 dicembre 1934, n. 2124);
e) l'istituto ha come suo compito principale quello di curare la raccolta e la pubblicazione di fonti documentarie concernenti la storia d'Italia dal 1500 ad oggi;
f) l'Istituto per realizzare il suo mandato istituzionale organizza tra le altre cose seminari e convegni, borse di studio ed altre iniziative volte alla valorizzazione delle fonti documentarie;
g) ciascuna parte esprime, pertanto, il proprio interesse alla stipula del presente Accordo inter-istituzionale, che può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/1990.

TUTTO CIÒ PREMESSO, PER REGOLARE L'ISTITUENDO RAPPORTO, LE PARTI SOPRA COSTITUITE - AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 - STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo inter-istituzionale.
L'Accordo ha la durata stabilita all'art. 4 e le Parti possono recedere dallo stesso al sopraggiungere delle esigenze e/o circostanze previste dall'art. 9.
Sono ad ogni modo fatte salve le prestazioni, comunque svolte, che saranno oggetto di liquidazione nei termini indicati agli artt. 5 e 6.

Art. 2
(Oggetto e finalità)

Il presente Accordo è volto a disciplinare gli impegni economici ed organizzativi gravanti su ciascuna delle Parti stipulanti, per la realizzazione di una Guida alle fonti per la storia giuliana, istriana, fiumana e dalmata nel XX secolo, come segue:

a) Componente archivistica

- coordinata e realizzata prevalentemente dall'ACS, relativa all'individuazione, al censimento ed eventuale riordinamento, all'inventariazione, alla digitalizzazione (metadatazione delle immagini e loro caricamento sulla Digital Library ICAR) e al restauro delle fonti archivistiche, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione delle soprintendenze archivistiche e bibliografiche;

b) Componente di valorizzazione

- coordinata e realizzata prevalentemente dall'Istituto, prevede l'istituzione di borse di studio e di lavoro, l'organizzazione annuale di uno o più convegni internazionali che daranno conto degli esiti dell'iniziativa promuovendone la diffusione, la realizzazione di un portale tematico che faccia da collettore di tutti i materiali prodotti, la pubblicazione web e cartacea degli esiti del censimento e di studi tematici oltre che degli atti dei convegni, raccolta di fonti orali, compilazione di una bibliografia tematica e digitalizzazione dei volumi più significativi (con eventuale acquisto dei relativi diritti).

c) Le fonti oggetto degli interventi sopra specificati sono quelle conservate dall'ACS, da tutti gli Archivi di Stato italiani, archivi di soggetti pubblici e privati italiani e stranieri ritenuti rilevanti ai fini della realizzazione del progetto dal Comitato scientifico.

d) Le Parti convengono che gli oneri finanziari relativi alle prestazioni oggetto del presente Accordo saranno disciplinati nei modi e nei termini stabiliti agli artt. 5 e 6.

Art. 3
(Referenti)

Il referente dell'attività per l'Archivio centrale dello Stato è il Dott. Alberto Corteggiani in qualità di delegato del Sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato; per l'Istituto Storico Italiano per l'età Moderna e Contemporanea è il Prof. Giuseppe Parlato nella sua qualità di Direttore.

Art. 4
(Durata dell'Accordo)

L'Accordo ha la durata iniziale di 5 (cinque) anni, ma è comunque finalizzato alla realizzazione degli obiettivi che lo stesso si prefigge.

Le Parti hanno, pertanto, la facoltà di rinnovare l'Accordo stesso laddove permanga l'interesse reciproco al raggiungimento dei suddetti scopi.

Art. 5
(Oneri economici)

Per quanto attiene agli oneri economici, ciascuna delle parti s'impegna ad attivare gli opportuni canali di finanziamento per reperire le risorse necessarie alla realizzazione della parte di progetto di competenza.

Art. 6
(Obblighi e responsabilità delle Parti)

Per la realizzazione delle finalità di cui al presente Accordo le Parti s'impegnano a:
a) istituire in termini paritetici, per la gestione del progetto, un Comitato scientifico, con funzioni consultive e di proposta. Il Comitato scientifico elegge al suo interno un Presidente;
b) mettere a disposizione le fonti per la storia giuliana, istriana, fiumana e dalmata nel XX secolo, presso di loro conservate;
c) mettere a disposizione a titolo gratuito gli spazi necessari per tutte le attività funzionali alla realizzazione del progetto, incluse sala conferenze, sala mostre, aree di lavoro etc.;
d) fornire la collaborazione scientifica riguardo alle attività archivistiche che saranno eseguite sulla documentazione oggetto degli interventi;
e) relazionare rendicontare la propria attività all'altra parte, fine di richiedere il contributo spettante;
f) l'ACS s'impegna ad interpellare tutti i soggetti tenuti per legge a versare gli affari esauriti sollecitandoli a conferire la documentazione rilevante ai fini della realizzazione del progetto;
g) le Parti devono garantire la massima collaborazione nell'esecuzione del presente Accordo.

Art. 7
(Tracciabilità dei flussi)

Con riferimento al presente Accordo, le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie".

Art 8
(Stipula, imposte e tasse)

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Art. 9
(Recesso)

Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali e comunitarie o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, che ne rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi con PEC. Il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 10
(Codici di comportamento)

Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiarano di essersi reciprocamente informate circa il contenuto dei rispettivi Codici di comportamento, che si impegnano a riconoscere ed attuare.

Art. 11
(Riservatezza)

Le Parti si impegnano inoltre a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui siano venute a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Accordo e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenuti nel Regolamento UE 2016/679.
Le Parti si impegnano a considerare riservati e confidenziali qualsivoglia tipo di informazione o dato scambiato e/o utilizzato nel corso delle attività di esecuzione del presente Accordo.
Le Parti si impegnano inoltre ad assicurare che i dati e le informazioni scambiati in esecuzione del presente Accordo siano utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle relative attività e che tali dati non saranno comunicati a terzi.
L'obbligo di riservatezza per tutte le informazioni e i dati scambiati sulla base del presente atto perdura anche dopo la scadenza dello stesso.
In ogni caso le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e ai soggetti che comunque vengano coinvolti nelle attività di realizzazione del presente Accordo i predetti impegni di riservatezza.

Art. 12
(Controversie)

Qualora insorgessero contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente Accordo le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
A tal fine, le Parti chiederanno il parere di una Commissione composta da membri scelti da

ognuna di Esse e da un Presidente nominato di comune accordo.
Ove il tentativo di conciliazione dovesse avere esito negativo, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 1 e 15, della legge n. 241/1990.

Art. 13
(Norme applicabili)

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti.
Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice civile in quanto compatibili ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto

Istituto Storico Italiano
per l'età Moderna e Contemporanea
IL DIRETTORE
Prof. Giuseppe Parlato

Giuseppe
Luigi
Parlato
21.01.2025
12:31:17
GMT+01:00

Archivio centrale dello Stato
IL DIRETTORE GENERALE DELEGATO

Dott. Andrea De Pasquale

Firmato digitalmente da
ANDREA DE PASQUALE
O = Ministero della Cultura
SerialNumber = TINIT-DPSNDR70S20I138D
C = IT